

**ACCESSO A DOCUMENTI AFFERENTI AL PROCEDIMENTO RELATIVO AL CONCORSO PER SOLI PER MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE BIENNALE DI 2° LIVELLO IN MEDICINA ESTETICA E TERAPIA CUI L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE – APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, DI CUI AGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 A TUTTI I SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO, COMPRESSE LE UNIVERSITÀ, IN QUANTO ENTI PUBBLICI AUTONOMI NON TERRITORIALI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università di Camerino

FATTO

Il ricorrente ....., il 25.9.2017, presentava all'Ufficio di Protocollo della Università di Camerino richiesta di visione ed eventualmente estrazione di copia della seguente documentazione:

1. valutazione dei propri titoli messi a concorso;
2. curriculum e valutazione dei titoli messi a concorso da tutti i partecipanti;
3. giudizio adeguatamente motivato sui curriculum e delle valutazioni dei titoli di cui ai punti 1 e 2.

La richiesta, afferente al procedimento relativo al concorso per soli titoli “Master Universitario Internazionale Biennale di 2° Livello in Medicina Estetica e Terapia V Edizione Classe di Atene” indetto nell'anno 2015 cui aveva partecipato l'istante, era volta ad accertare secondo quali criteri egli aveva riportato un punteggio superiore (punti 24) rispetto a quello ottenuto per lo stesso Master nell'anno 2017 (punti 21) in cui, peraltro, aveva indicato ulteriori pubblicazioni.

Il 24.10.2017 l'Amministrazione comunicava allo ..... stralcio dei verbali contenenti, rispettivamente, i criteri posti a fondamento dell'attribuzione dei punteggi e la valutazione comparativa dei titoli.

Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta che l'Università, nell'aver prodotto lo stralcio di alcuni documenti, peraltro con la presenza di omissis e senza la possibilità di farne copia, non aveva, implicitamente, concesso l'accesso richiesto.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, in cui tra l'altro è stata eccepita l'incompetenza della Commissione a decidere il ricorso, in quanto l'Università è un ente dotato di autonomia statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Carta Costituzionale, non trattandosi di un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

## DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22, lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e che l'Università degli Studi di Camerino è come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10700 del 10 maggio 2006 - in relazione a tutti gli Atenei - un “ente pubblico autonomo” non territoriale.

Pertanto, alla luce delle suindicate disposizioni normative della L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a decidere sull'istanza di riesame.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, senza stralci ed omissis.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere copia delle schede di valutazione e dei curriculum degli altri partecipanti, posto che i concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)